

COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara
Piazza Martiri n.3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037*

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 1/07/2014

OGGETTO :

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **10** e minuti **00**, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOTTICELLI GUIDO	SINDACO	X	
MELLONE SILVANO	VICE SINDACO		X
MAZZONE PAOLA	ASSESSORE	X	
Totale		2	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor MORNICO DOTT PATRIZIO

Il Signor BOTTICELLI GUIDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 66 del 15/12/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e S.M.I., è stata istituita , per l'anno 2002, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota di compartecipazione dello 0,2 per mille (zerovirgolandue per mille);

VISTO l'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 così come modificato dall'art. 1 c. 142 della legge 296 del 27/12/2006, e preso atto:

- Che i Comuni con apposito regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con provvedimento da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia,
- Che il provvedimento di determinazione dell'aliquota, in deroga alle disposizioni normative che disciplinano l'esecutività degli atti degli enti locali, diviene esecutiva con la pubblicazione del provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
- Che la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

VERIFICATO che la legge finanziaria 2007 (Legge 296 del 27/12/2006) ha aggiunto il comma 3 bis al D.Lgs 28/09/1998 n. 360 il quale prevede:

- Che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo stabilendo nel contempo la percentuale dell'acconto ed i tempi per il versamento del saldo

RICHIAMATO

- l'art. 53 comma 16 Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, addizionale IRPEF e tariffe dei servizi pubblici , e per l'approvazione dei regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria Anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti

RICHIAMATO inoltre:

- l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/200;

- l'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ha abrogato l'art. 5 del decreto n. 23 del 2011 prevedendo che la sospensione del blocco dell'aumento delle tariffe non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

DATO ATTO altresì che il medesimo articolo 1 comma 11 del Decreto legge 138 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, ribadisce che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il D.M. del 29/04/2014 che ha differito l'approvazione del bilancio al 31/07/2014

DATO ATTO che il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ha abrogato l'art. 5 del decreto n. 23 del 2011 prevedendo che la sospensione del blocco dell'aumento delle tariffe non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

VERIFICATO

- la competenza del Consiglio Comunale per la determinazione dell'aliquota
- che in sede di predisposizione di bilancio, e in base alle disposizioni normative vigenti, la Giunta Comunale propone di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2014 nella misura dello 0,30%

VISTO il parere tecnico contabile resa dal Responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lvo 267/00

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto;

DELIBERA

Vista la necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio:

- 1) Di proporre al Consiglio Comunale di confermare l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2014 nella misura di 0,3 (zero virgola tre) punti percentuali.
- 2) Di dare atto che il gettito previsto è stimato in €35.500,00 e viene iscritto alla risorsa 10008 avente per oggetto: "Addizionale IRPEF" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 tuel 267/00; .

IL PRESIDENTE
F.to BOTTICELLI GUIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORNICO DOTT PATRIZIO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 8/07/2014 Ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna li 8/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to MORNICO DOTT PATRIZIO

=====

E' copia conforme all'originale.
Vaprio d'Agogna li 8/07/2014

Il Segretario Comunale
MORNICO DOTT PATRIZIO

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 1/07/2014

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to MORNICO DOTT PATRIZIO